PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 113 DEL 21/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA ABB SPA CON SEDE LEGALE IN VIA PISANI 16 A MILANO E PRODUTTIVA IN VIA S.R. 11 SIGNOLO 22 IN COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEI PIAZZALI DELLO STABILIMENTO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 all'art. 124 comma 1 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ed in particolare il comma 7 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico in recapito diverso dalla rete fognaria;

- l'art. 113 del citato D. Lgs prevede che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo "autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 "gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti" sono classificati di seconda categoria;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque e modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole in merito ai criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali/parcheggi dello stabilimento e per l'attivazione del relativo scarico su canaletta privata, in parte intubata e in parte a cielo libero, con scarico nel Rio Signolo, presentata dalla ditta ABB S.p.A. per il sito in via S.R. 11 Signolo n. 22 a Montebello Vicentino (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio in data 12/11/2018 (agli atti con prot. n. 73866);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 79094 del 3 dicembre 2018 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico riguarda i piazzali/parcheggi di uno stabilimento produttivo che svolge attività di produzione di isolatori ed accessori per trasformatori elettrici;

- l'azienda si inquadra nella lettera d) del comma 3 dell'art. 39 al P.T.A. relativamente al bacino scolante "lato nord-est" interessato dalla presenza di depositi e parcheggi che potrebbero comportare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;

- per il dimensionamento della vasca di prima pioggia sono stati considerati i seguenti valori di riferimento:

  superficie scolante (mq): 4.600

  altezza pioggia da raccogliere (mm): 5

  volume di pioggia da raccogliere (mc): 23

  dimensioni interne della vasca (mm): 6.800 x 2.200 x 2.150 (h)

  volume utile di raccolta della vasca (al netto del volume morto di sedimentazione) (mc): 26,18

- il sistema di trattamento sarà pertanto costituito da una vasca di raccolta prima pioggia (strutturata anche per svolgere una funzione di decantazione) avente volume utile (di accumulo) pari a oltre 26 mc, a cui seguirà un disoleatore con filtro a coalescenza ;

- lo scarico delle acque di prima pioggia depurate, dopo il passaggio in un pozzetto di ispezione, avviene nel Rio Signolo attraverso una canaletta privata, in parte intubata e in parte a cielo libero. Tale canaletta è utilizzata dal Consorzio Agrario Nord Est e ne è stato autorizzato l'allacciamento in data 1988 all'allora ditta COMEN S.p.A. a cui è subentrata la ditta ABB S.p.A;

Richiamato nulla osta provvisorio per “scarico acque piovane in condotta privata che scarica in Roggia Signoletto in comune di Montebello” rilasciato dall’allora Consorzio di Bonifica Riviera Berica prot. n. 1427 del 6/03/2003 e confermato per presa d’atto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota del 02/09/2014 prot. n. 12177;

Richiamata nota della Società Medio Chiampo S.p.A., acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 46102 del 2 luglio 2014, in cui comunica “in risposta alla Vs. del 06/06/2014 (posta certificata) si comunica che in linea d'aria, a circa 300 – 350 metri dal punto richiesto, esiste un pozzo di captazione ad uso esclusivamente igienico sanitario e quindi non potabile, non in gestione alla scrivente ma di proprietà comunale, a servizio dell'area artigianale” e pertanto non risultano pozzi ad uso acquedottistico nel raggio di 200 metri;

Dato atto che non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione di competenza da parte degli Enti coinvolti nell’avvio del procedimento di cui alla citata nota;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l’effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 titolata *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”*;

Viste le Linee Guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R.V. n. 80 del 27 gennaio 2011 (pubblicata sul BUR n. 14 del 15 febbraio 2011);

Visto il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenuto nell'Allegato D alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 (pubblicata sul BUR n. 43 del 5 giugno 2012) e l'ulteriore D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 recante “Precisazioni relative ad alcuni aspetti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

Vista la D.G.R.V. n. 1534 del 03/11/2015 recante “Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.”;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Ambiente e Territorio;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta ABB S.p.A. per il sito in Via S.R.11 Signolo n. 22 in comune di Montebello Vicentino (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali/parcheggi dello stabilimento "lato nord-est" e all'attivazione del relativo scarico su canaletta privata che scarica nel Rio Signolo, come da documentazione trasmessa in data 12/11/2018 (agli atti con prot. n. 73866) e in data 06/12/2018 prot. n. 80463, con le seguenti **prescrizioni**;

   a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

   b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

   c) dovrà essere istallato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di istallazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;

   d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

   - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;

   - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;

   - eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

   - verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

   Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

   e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche.

Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali.** Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. **di avvertire che**:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, in particolare dal Consorzio di Bonifica.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di

Vicenza e della Direzione Difesa del Suolo – Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;

4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento alla ditta ABB e allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montebello Vicentino per gli adempimenti di competenza;

6. di dare atto che i diversi procedimenti non conclusi da parte di questa Amministrazione, in materia di acque meteoriche di dilavamento, sono da intendersi conclusi con il presente atto;

7. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 21/01/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: ing. Filippo Squarcina